



FONDO PENSIONE  
**[AGRIFONDO]**  
Iscritto all'Albo della Covip con il n. 157

# DIRETTIVA SHAREHOLDER RIGHTS II EXPLAIN

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14/02/2025

**INDICE**

1. Definizioni ed ambito di applicazione della normativa.....	2
2. Politica di impegno - art. 124-quinquies.....	3
3. Strategia di investimento e accordi con i gestori di attivi - art. 124-sexies .....	3

## 1. Definizioni ed ambito di applicazione della normativa

La Direttiva (UE) n. 2017/828 (cosiddetta Direttiva Shareholder Rights II, di seguito “Direttiva”) relativa all’impegno a lungo termine degli azionisti è stata recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 49/2019 che modifica ed integra la Direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introducendo obblighi volti a promuovere l’impegno (*engagement*) degli azionisti, in particolare con riferimento al lungo periodo.

Tale decreto di recepimento della Direttiva ha apportato delle modifiche, per quanto di interesse, al D. Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito “TUF”), introducendo la nuova sezione I-ter, intitolata “*Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto*” nella Parte IV, Titolo III, Capo II del medesimo TUF, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 10 giugno 2019.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 124-*quater* dello stesso decreto, tali disposizioni si applicano agli investitori istituzionali ed ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Rientrano tra gli investitori istituzionali i fondi pensione negoziali, aperti e preesistenti con almeno cento aderenti che risultino iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4 comma 1 e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, ovvero tra quelli di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, aventi soggettività giuridica.

È previsto, pertanto, l’obbligo in capo agli investitori istituzionali, compresi anche i fondi pensione, di comunicare al pubblico:

1. una **politica di impegno** che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento, secondo il principio del “*comply*”;
2. le **modalità di attuazione di tale politica di impegno**;
3. ovvero le ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui sopra, secondo il principio dell’***explain***;
4. le informazioni sul **contributo agli attivi della strategia d’investimento azionario** e, laddove rilevante, sulla coerenza della strategia di investimento azionario con il profilo delle passività;
5. le informazioni sull’**accordo di gestione degli attivi**, secondo quanto indicato dall’art. 124-*sexies* comma 2 del D. Lgs. n. 58/1998;
6. ovvero le **ragioni per cui l’accordo di gestione non includa una o più delle informazioni indicate** nel suddetto comma.

In raccordo con quanto introdotto nel TUF, il D. Lgs. 10 maggio 2019 n. 49 all’art. 5, comma 1, ha inserito nel D. Lgs. n. 252/2005 il nuovo art. 6-*bis*, “Trasparenza degli investitori istituzionali”, il quale, al comma 1, richiama l’obbligo per i fondi pensione, qualificati come investitori istituzionali, di osservare le sopracitate disposizioni del TUF e, al comma 2, attribuisce alla COVIP il potere di definire i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni che i fondi pensione devono osservare, in conformità con quanto previsto dall’art. 124-*novies* comma 3 TUF.

Tali disposizioni sono, infatti, contenute e precisate nel nuovo “*Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario*”

dei fondi pensione”, emanato dalla COVIP con delibera del 2 dicembre 2020, con il quale sono stati definiti i termini delle scadenze per porre in essere gli adempimenti previsti.

## 2. Politica di impegno - art. 124-quinquies

In conformità con quanto disposto dall’art. 124-quinquies, comma 3, del TUF, che prevede che *“gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscano una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2”* dell’articolo medesimo, con riferimento alle disposizioni indicate nel richiamato comma 1 dell’art. 124-quinquies del TUF, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 14 febbraio 2025, vista la natura, le caratteristiche e le esigenze dello stesso, ha ritenuto opportuno proseguire con la deroga all’adozione di una politica di impegno, provvedendo quindi alla pubblicazione di un nuovo documento contenente le motivazioni della scelta di non adempiere, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Fondo ha preso tale decisione con il coinvolgimento delle Funzioni del Fondo competenti in materia, oltre che del Direttore Generale, considerando: il patrimonio complessivo contenuto e l’esposizione specifica verso esposizioni rilevanti ai fini della presente politica, la disponibilità di risorse umane da impiegare al fine di poter adempiere adeguatamente alle dette disposizioni ed un maggior contenimento dei costi di adempimento imputabili alle modalità di attuazione della richiamata politica.

Inoltre, il Fondo si riserva di verificare l’attuabilità prospettica della politica in oggetto in relazione all’eventuale incremento di risorse derivante dall’attuazione del piano di crescita degli Iscritti che il Fondo ha messo in atto.

Il Fondo, tenendo in considerazione la complessità dei propri investimenti e il relativo ammontare, valuterà in un secondo momento sia l’opportunità di costituire un presidio di monitoraggio atto a *“controllare le società partecipate su questioni rilevanti, valutandone la strategia, i risultati finanziari e non finanziari, i rischi e la struttura del capitale”*, qualora le circostanze lo rendano necessario, sia la costruzione di un *“dialogo con le società partecipate, esercitando i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborando con altri azionisti, comunicando con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestendo gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno”*, qualora la portata degli investimenti sarà tale da consentire una siffatta politica.

## 3. Strategia di investimento e accordi con i gestori di attivi - art. 124-sexies

Essendo le risorse di entrambi i comparti del Fondo (Garantito e Bilanciato) affidate al gestore UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quindi non gestite in modo diretto, con riferimento all’articolo 124-sexies, comma 2, del TUF, ovvero all’articolo 124-sexies, comma 3 del medesimo TUF, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nella riunione del 14 febbraio 2025, ha deliberato di rinnovare le seguenti informazioni incluse nell’accordo di gestione, riferite rispettivamente alle lettere “a”, “c” ed “e” del suddetto comma 2.

In merito agli accordi di gestione, si specifica infatti che per entrambi i comparti è prevista l’individuazione del tempo di permanenza medio degli iscritti, delle caratteristiche di quest’ultimi e di un tasso di sostituzione obbiettivo, ottenuto come somma del tasso di sostituzione della previdenza di base e di quello della previdenza complementare; la strategia e le decisioni di investimento vengono pertanto definite sulla base di tali elementi. Il fondo monitora il raggiungimento dell’obbiettivo e l’adeguatezza delle strategie.

La Funzione Finanza del Fondo supporta il Consiglio di Amministrazione nella valutazione dell'operato del gestore di attivi utilizzando, per entrambi i comparti, degli indicatori di rischio e di rendimento basati sui risultati ottenuti e la loro volatilità. Le analisi sono svolte periodicamente e tengono conto della durata della convenzione di gestione per la valutazione complessiva.

Il mandato di gestione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per il comparto Bilanciato, scadrà il 31 marzo 2028; il mandato per il Comparto Garantito scadrà il 30 giugno 2028.

Per quanto concerne invece le informazioni richieste dall'articolo 124-sexies, comma 2, non incluse nell'accordo di gestione (lettere "b" e "d"), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che viste le caratteristiche dei comparti del Fondo ed essendo gli investimenti azionari marginali ed effettuati per la maggior parte tramite Organismi di Investimento collettivo del risparmio (OICR), non sono previste modalità con cui incentivare il gestore di attivi a *“prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine”*.

Inoltre, circa le modalità con cui avviene il controllo dei costi di rotazione del portafoglio sostenuti dai Gestori, nonché quelle con cui si definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio, al momento non è definito un obiettivo per quanto riguarda il tasso di rotazione annuo di portafoglio; il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha però identificato un limite massimo per tale indicatore pari a 250% per il Comparto Garantito e 300% per il Comparto Bilanciato. In caso di superamento di tali limiti, il Consiglio di Amministrazione richiede ai Gestori le motivazioni dello stesso ed interviene in accordo con i Gestori al fine di definire una strategia volta a mantenere il tasso di rotazione entro il limite definito. Circa i costi, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, supportato dalla Funzione Finanza dello stesso, effettua un monitoraggio costante.